



**COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA**

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 19**  
**Del 26-03-2019**

**Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2019 - CONFERMA**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>RICCARDO TRAVAGLINI</b>	<b>P</b>	<b>BALDELLI EMANUELE</b>	<b>P</b>
<b>LUCIA PEDICINO</b>	<b>P</b>	<b>PROIETTI ILARIA</b>	<b>P</b>
<b>GINO GUADAGNOLI</b>	<b>P</b>	<b>GLORIA CARLA</b>	<b>A</b>
<b>VALENTINA PIREDDA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI EMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>NOEMI SABBATINI</b>	<b>P</b>	<b>SIROTTI FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>MICHELE INCECCHI</b>	<b>P</b>	<b>GALDIERO LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>FULVIA POLINARI</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Consigliere EMANUELE BALDELLI in qualità di Presidente assistito dal Segretario Comunale VENERA DIAMANTE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento all'ordine del giorno.

## **Verbale n. 19**

**Il Presidente** dà lettura del 7° punto iscritto all'o.d.g. della seduta in corso di svolgimento: *“Aliquote TASI anno 2019- Conferma”*;

Illustra **l'assessore esterno, sig. Tiziano Cucinotta**: *“anche per la TASI si propone la conferma delle aliquote dell'anno precedente; sostanzialmente è il 2,5 per mille per le case di lusso”*.

**Non essendovi interventi, si passa alla votazione,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata**, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamati**, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 201*

*1  
”;*

**Visti**, inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;*
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;*
- l'art. 1, comma 654 - quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019, i comuni che*

*hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”;*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017 e 2018;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può, in ogni caso, superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22 luglio 2014;

**Richiamata** la propria deliberazione di Consiglio n. 12 del 08 marzo 2018, con la quale, per l'anno di imposta 2018, sono state approvate le seguenti aliquote:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>escluse</b> categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze <b>accatastate</b> A/1, A/8 e A/9	2,50‰
Ogni altro immobile	0,00

**Ritenuto di confermare**, per l'anno **2019**, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>escluse</b> categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze <b>accatastate</b> A/1, A/8 e A/9	2,50‰

Ogni altro immobile	0,00
---------------------	------

**Atteso** che, sulla base degli incassi TASI 2018, il gettito TASI per l'anno 2019 viene prudenzialmente stimato in EUR 19.000,00;

**Dato atto** che, in base a quanto previsto dalla legislazione TASI, i servizi indivisibili, alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono i seguenti:

- (quota parte) manutenzione strade e immobili comunali;

a fronte di un gettito presunto di EUR 19.000,00 (copertura 100%);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Visto**, infine, l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. serie generale n. 28 del 02.02.2019) che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli Enti locali;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

**Visto**, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine, il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate comunali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del TUEL D.Lgs. 267/2000;

**Non essendovi dichiarazioni di voto,**

**con votazione che dà il seguente risultato,**

**Presenti 12**

**Assenti 1 (Gloria)**

**Favorevoli 10    Contrari 2 (Rossi e Sirotti)    Astenuto nessuno**

**espressi nei modi e nelle forme di legge,**

## DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>escluse</b> categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Abitazione principale e relative pertinenze <b>accatastate</b> A/1, A/8 e A/9	2,50‰
Ogni altro immobile	0,00

2. di stimare prudenzialmente in EUR 19.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
3. di stabilire prudenzialmente in EUR 19.000,00 la quota parte di costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, e precisamente la manutenzione strade e immobili comunali;
4. di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente e nel sito comunale [www.comune.castelnuovodiporto.rm.it](http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it) in Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico - Tutti i Provvedimenti;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e, comunque, entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

**Infine, stante l'urgenza di provvedere,**

**con separata votazione che ottiene il medesimo risultato,**

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**Riscontratane la Regolarità Tecnica**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 20-02-19

Il Responsabile del servizio  
**F.to Massimo Andrea Ferranti**

---

**Il Responsabile del Servizio**

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

**Riscontratane la Regolarità Contabile**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 20-02-19

Il Responsabile del servizio  
**F.to Massimo Andrea Ferranti**

---



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to EMANUELE BALDELLI

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa VENERA DIAMANTE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registrazione n. del

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.castelnuovodiporto.rm.it](http://www.castelnuovodiporto.rm.it) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.  
Lì 24-04-2019

IL MESSO COMUNALE

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-03-2019

- Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
- Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa VENERA DIAMANTE

---

Per copia conforme all'originale.

Castelnuovo di Porto, lì

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa VENERA DIAMANTE